



Edoardo Marcucci
Notaio

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

REGISTRATO A ROMA 2

"Nazionale Italiana Sanitari - E.T.S."

IL 02/10/2025

Art. 1 - Denominazione e sede

AL N. 35028

È costituita a Formello, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 117/2017 (altrimenti denominato Codice del Terzo Settore), l'Associazione non riconosciuta - Ente di Terzo Settore - denominata "Nazionale Italiana Sanitari - E.T.S." in breve anche "N.I.S. - E.T.S.".

Serie 1T

Euro 200,00

L'acronimo "E.T.S." o la denominazione "Ente del Terzo Settore" dovrà e potrà essere utilizzata in tutti gli atti, le comunicazioni e la corrispondenza unicamente dopo l'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La sede legale della "Nazionale Italiana Sanitari - E.T.S." è stabilita nel Comune di Formello (RM). L'eventuale modifica di indirizzo all'interno del Comune non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'utilizzo della locuzione "Ente di Terzo Settore" avverrà solo a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore.

Art. 2 - Scopo, attività istituzionali e oggetto

L'Associazione "Nazionale Italiana Sanitari", è un ente senza scopo di lucro, apartitico e aconfessionale, che si propone di:

- Promuovere lo sport e i suoi valori come strumento di benessere, prevenzione e inclusione sociale, attraverso la costituzione e la gestione della squadra di calcio "Nazionale Italiana Sanitari";

- Organizzare eventi sportivi, culturali e sociali a carattere benefico, destinati alla raccolta fondi da devolvere a progetti e iniziative dedicate alla cura psico-fisica delle persone e al sostegno delle comunità più fragili;

- Diffondere la cultura della salute e della prevenzione, coinvolgendo professionisti sanitari e cittadini in campagne di sensibilizzazione, educazione sanitaria e iniziative di divulgazione;

- Favorire la partecipazione attiva di Medici, Paramedici, Manager Sanitari, Amministrativi, Volontari, Consulenti, e di tutte le figure operanti nel settore sanitario in attività di carattere solidale, sportivo e formativo;

- Collaborare con enti, istituzioni, fondazioni, scuole, università, ospedali e organizzazioni del terzo settore, in Italia e all'estero, per realizzare progetti condivisi a

beneficio della salute pubblica e del benessere collettivo;

- Promuovere la formazione e la ricerca in ambito sanitario, sostenendo iniziative accademiche, scientifiche e culturali, attraverso le seguenti attività:

-- l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio;

-- il finanziamento di premi e riconoscimenti al merito;

-- il supporto a percorsi di specializzazione, convegni, workshop e corsi di aggiornamento destinati a operatori del settore;

-- la formazione di volontari sanitari, al fine di valorizzarne il contributo e aumentarne la preparazione in attività di prevenzione, assistenza e supporto alla comunità.

- Promuovere la trasparenza e la responsabilità etica, garantendo una gestione corretta delle risorse economiche attraverso il ruolo del Tesoriere e del Board Direttivo, e rendicontando pubblicamente l'impiego dei fondi raccolti;

- Creare momenti di condivisione, inclusione e solidarietà capaci di rafforzare i legami tra operatori sanitari e comunità, diffondendo valori di umanità, responsabilità sociale e impegno civile.

La "Nazionale Italiana Sanitari" è apartitico e laico, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di interesse generale, svolgendo le seguenti attività primarie:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

indicate alle lettere "b" , "c", "d", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "t" e "u" dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

La Nazionale Italiana Sanitari può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

La Nazionale Italiana Sanitari si impegna a rispettare lo statuto dell'Associazione Dilettantistica Medici Ginecologici (ASDMG), al quale potrà affiliarsi.

Art. 3 - Natura volontaria dell'Associazione

L'attività della "Nazionale Italiana Sanitari" è svolta come azione volontaria. La "Nazionale Italiana Sanitari" può raccogliere fondi allo scopo di sostenere finanziariamente le proprie attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4 - Durata e scioglimento

La durata della "Nazionale Italiana Sanitari" è a tempo

indeterminato e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo secondo l'art. 9 del D.Lgs 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività

La "Nazionale Italiana Sanitari" intende svolgere la propria attività in favore di propri associati o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati.

Art. 6 - Il Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio della "Nazionale Italiana Sanitari" è costituito da:

- quote associative il cui ammontare sarà definito con delibera del Consiglio Direttivo;
- eventuali proventi da donazioni o contributi pubblici o privati, eventuali beni mobili di proprietà della "Nazionale Italiana Sanitari" e proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il patrimonio è utilizzato per l'attività statutaria, al fine esclusivo del perseguimento delle finalità civiche e

solidaristiche e di utilità associativo e, specificatamente, delle attività di interesse generale sopra indicate.

La "Nazionale Italiana Sanitari" ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Non è prevista, ed è vietata, la distribuzione - anche indiretta - di fondi e riserve o comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi

settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), Codice del Terzo Settore;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5

Codice del Terzo Settore;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 7 - Gli Associati

Possono essere associati alla "Nazionale Italiana Sanitari", senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, tutti coloro che condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione, intendono impegnarsi per il perseguimento delle attività istituzionali per come previste nel presente Statuto e soddisfano i seguenti requisiti:

- Essere un professionista sanitario, in attività o in quiescenza, operante presso enti pubblici o privati; Rientrano in questa definizione: Medici, Paramedici, Manager Sanitari, Amministrativi operanti nel settore sanitario, Volontari Sanitari, Volontari in possesso di certificato attestante BLSD/PBLSD, Consulenti di Aziende Sanitarie, Dipendenti di aziende che collaborano con strutture sanitarie (esempio: Informatori scientifici, dipendenti di aziende fornitrici del settore salute, enti e fondazioni sanitarie, ecc.);

- Condivisione degli scopi etici e sociali della "Nazionale Italiana Sanitari";

- Partecipazione ad almeno una partita ufficiale o evento solidale all'anno.

Gli associati della "Nazionale Italiana Sanitari" si distinguono in:

- Fondatori;

- Ordinari;

- Onorari.

Sono Fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della "Nazionale Italiana Sanitari".

Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, attribuire la qualifica di Associato Fondatore a persone fisiche che intendono vigilare sul perseguimento dell'attività associativa.

I Soci Fondatori possono essere sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito per la nomina degli associati.

Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività della "Nazionale Italiana Sanitari" di vigilare sul perseguimento dell'attività associativa e di garantire il rispetto del presente Statuto.

Sono associati Ordinari le persone fisiche che condividono lo spirito e gli ideali della "Nazionale Italiana Sanitari" ed ne intendono realizzare le finalità istituzionali.

Sono associati Onorari le persone fisiche che, si sono distinte a vario titolo per aver contribuito alla formazione, al sostenimento economico e non ed al raggiungimento degli scopi dell'attività della "Nazionale Italiana Sanitari".

Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, attribuire la qualifica di Associato Onorario a persone particolarmente meritevoli.

L'ammissione, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Se decide di rigettarla, il Consiglio Direttivo motiva la sua decisione e la comunica all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

L'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea diventerà comunque definitiva a seguito del versamento della quota associativa.

Tutti gli associati si impegnano al versamento della quota associativa annuale. L'importo e le modalità di corresponsione delle quote annuali sono definite dal Consiglio Direttivo, con comunicazione annuale agli associati.

Gli associati partecipano all'attività della "Nazionale Italiana Sanitari" e contribuiscono alla realizzazione delle finalità e dei programmi di lavoro.

Tutti gli associati hanno diritto di:

a) partecipare a tutte le attività promosse dalla "Nazionale Italiana Sanitari";

b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi della "Nazionale Italiana Sanitari".

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi della "Nazionale Italiana Sanitari" e versare la quota associativa stabilita, pena l'esclusione dalla stessa.

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine della "Nazionale Italiana Sanitari" ovvero non versi la quota associativa stabilita.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato.

Art. 8 - Volontari

La "Nazionale Italiana Sanitari" opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale alla "Nazionale Italiana Sanitari" saranno depositati dalla "Nazionale Italiana Sanitari" presso il registro dei volontari nelle modalità e nei tempi che saranno previsti dai decreti ministeriali.

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per responsabilità civile a norma dell'art.18 del D.Lgs 117/2017.

Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario purché documentate e strettamente legate all'attività della "Nazionale Italiana Sanitari".

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi della "Nazionale Italiana Sanitari" sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi associativi, per i loro rapporti con la associazione, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 10 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano della "Nazionale Italiana Sanitari" ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea straordinaria va convocata in caso di modifica dello Statuto oppure in caso di scioglimento della "Nazionale Italiana Sanitari".

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e delibera sempre a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In via ordinaria, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario a validare la seduta (la presenza di almeno la metà degli associati) non sia raggiunta, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenienti.

A ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro associato. Ad ogni associato possono essere conferite al massimo tre deleghe. È ammessa l'organizzazione, la partecipazione, l'intervento e la

votazione all'Assemblea da remoto, mediante mezzi elettronici che ne garantiscano la ricezione da parte del destinatario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione da inoltrare a mezzo di lettera, fax, e-mail o altro mezzo che garantisca l'avvenuto recapito, all'indirizzo personale di ciascun membro associato, almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e delle materie all'ordine del giorno.

All'Assemblea spettano, in sede ordinaria, i seguenti compiti:

a) delibera e approva il bilancio di esercizio, nelle modalità previste dal D.Lgs 117/2017;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

c) provvede al rinnovo della carica del Consiglio Direttivo alla naturale scadenza;

a) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

All'assemblea spettano, in sede straordinaria, i seguenti compiti:

a) deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio della "Nazionale Italiana Sanitari";

b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della "Nazionale Italiana Sanitari" e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato presso la sede legale. Ogni associato può richiedere di prenderne visione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione della "Nazionale Italiana Sanitari" ed è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci), eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente - e a titolo gratuito - gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo anche persone fisiche che non rivestano la qualifica di associati ma che posseggano comprovate capacità professionali e tecniche nell'ambito giuridico ed economico.

Tali soggetti, che svolgeranno l'incarico a titolo gratuito, potranno essere nominati dall'assemblea degli associati previa presentazione del proprio curriculum vitae ed espressa

approvazione da parte del Presidente e del Vice Presidente del Comitato Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando per cooptazione i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

a) decide le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione della "Nazionale Italiana Sanitari";

b) decide le attività e i servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della "Nazionale Italiana

Sanitari";

c) predispone la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'Assemblea;

d) redige e presenta il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

e) definisce l'importo delle quote sociali annuali e le modalità di corresponsione;

f) redige e approva i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

g) delibera sull'ammissione di nuovi associati;

h) delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato - almeno due volte l'anno - ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

È ammessa l'organizzazione, la partecipazione, l'intervento e

la votazione da remoto, mediante mezzi elettronici che ne garantiscano la ricezione da parte del destinatario.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della "Nazionale Italiana Sanitari" di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività della "Nazionale Italiana Sanitari".

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e

coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto quest'ultimo e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.

Il Segretario, sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, ha il compito di redigere, tenere aggiornati e conservare i libri generali della "Nazionale Italiana Sanitari", che comprendono:

a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico.

b) I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

c) Il libro dei Associati, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email e i numeri telefonici e l'eventuale registro dei volontari.

Art. 15 - il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della "Nazionale Italiana Sanitari" redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento

degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alla tenuta dei libri contabili e provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili e alla redazione annuale della documentazione a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo, può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Art. 16 - Esercizi sociali

L'esercizio associativo é annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre alla assemblea degli associati per l'approvazione, il bilancio di esercizio redatto secondo le disposizioni degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017.

A seguito dell'eventuale dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio, una volta approvato dall'assemblea, é depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 17 Estinzione o scioglimento

Nell'ipotesi di estinzione o scioglimento della associazione, salvo diversa disposizione legislativa e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che residuerà dovrà essere devoluto in favore di altri analoghi enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità.

Art 18- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica la normativa vigente.

Firmato: Joseph FIORE

Firmato: Marco CERRONI

Firmato: Luca CIPRIANO

Firmato: Edoardo MARCUCCI (sigillo)



Ricevuta del: 02/10/2025 ora: 09:19:09

Utc: 1759389542262884

Utc_string: 2025-10-02T09:19:02.262884+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 02/10/2025

Ora invio: 09:19:02

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1960

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 229575438

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: MRCDRD88B25H501M

Ufficio delle entrate competente:

TJP - Ufficio Territoriale di ROMA 2

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: MRCDRD88B25H501M

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 1960/1225 (del codice fiscale: MRCDRD88B25H501M)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 35028 del 02/10/2025

TJP Ufficio Territoriale di ROMA 2 - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro

Certifico io sottoscritto, Dott. Edoardo Marcucci, notaio in Roma, iscritto nel distretto notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs 7-3-2005, n.82 e art. 68-ter, L. 16-02-1913, n.89. Consta in detto formato di facciate venticinque inclusa la presente Roma, lì 14 gennaio 2026 nel mio studio in Piazzale Eugenio Morelli n.31. Firmato digitalmente: Edoardo Marcucci Notaio



Firmato digitalmente da EDOARDO
MARCUCCI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001